



# Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

## COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n° 112 del 30-09-2020

**OGGETTO: Lavori << Messa in sicurezza post GTS edifici loc. Rocca di Fondi Fg. 25 p.lle 778-779-780-781>>. Determinazioni in ordine alla eventuale risoluzione del contratto**

L'ANNO duemilaventi IL GIORNO trenta DEL MESE DI settembre ALLE ORE 11:00 E SEGUENTI NELLA RESIDENZA MUNICIPALE IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA NEI MODI DI LEGGE , SI E' RIUNITA LA GIUNTA MUNICIPALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

Guerrieri Alberto	Sindaco	P
Cianca Ernestina	Ass.Vice sindaco	A
Roscetti Emanuele	Assessore	P

- o PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
- o IL SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. LINO MASSIMI** CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI ,
- o ASSUME LA PRESIDENZA **Ing. Alberto Guerrieri** NELLA QUALITA' DI **Sindaco** ED INVITA LA GIUNTA MUNICIPALE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO SU RIFERITO.

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, PALESEMENTE ESPRESSI

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che allegata alla presente neforma parte integrante e sostanziale e che qui si intende riportare;

Di recepire il parere/i di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000 allegato alla proposta di deliberazione che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA  
N.117 DEL 28-09-2020**

**Oggetto: Lavori << Messa in sicurezza post GTS edifici loc. Rocca di Fondi Fg. 25  
p.lle 778-779-780-781>>. Determinazioni in ordine alla eventuale  
risoluzione del contratto**

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti a partire dal giorno 24 agosto 2016 da una rilevante e distruttiva sequenza sismica;

ATTESO che la crisi sismica iniziata il 24/08/2016 e proseguita con i terremoti del 30/10/2016 e quello del 18/01/2017, ha prodotto ingenti danni agli edifici prospicienti strade pubbliche e conseguenti interruzioni della viabilità all'interno del capoluogo e delle frazioni, richiedendo obbligatoriamente transennature e chiusura di strade;

CONSIDERATO che i danni riscontrati e la situazione di criticità strutturale di tanti edifici o manufatti, ha reso insicuro il transito su vie pubbliche e cagionato inagibilità di edifici circostanti;

DATO ATTO che i fabbricati siti in Antrodoco, frazione Rocca di Fondi censiti al foglio 25 part.lle 778 – 779 – 780 – 781, costituenti aggregato urbanistico e strutturale anche strutturalmente connesso, è stato danneggiato dagli eventi sismici, come risulta dalla scheda AeDES 19.05.2017 (p.lla 780 Leone Francesco e Falcone Marcella con giudizio E ) e 25.11.2017 (p.lla 781/parte Tosoni Aldo con giudizio A-F per rischio esterno);

DATO ATTO che, al fine di dare ai Sindaci responsabili di Protezione Civile, supporto nell'individuazione delle soluzioni atte a evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità , sono stati istituiti ed attivati , mediante la Circolare UC/TERAG/47429 del 15.09.2016 , da parte del Capo del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Gruppi Tecnici di Sostegno (d'ora in avanti brevemente GTS) , con la funzione di individuare le misure urgenti di messa in sicurezza di tali edifici ;

DATO ATTO che tali GTS sono costituiti , per edifici non catalogati come beni culturali, da un tecnico dei Vigili del Fuoco, da un tecnico comunale, supportati da uno strutturista;

ATTESO che a seguito di richiesta del Sindaco prot 2103 del 30.05.2018 il gruppo di edifici in parola è stato oggetto di accertamento GTS in data 13.06.2018;

RILEVATO come, all'esito , il GTS ha redatto verbale di accertamento (allegato alla presente) , prescrivendo: <<Per una porzione della particella 781 due setti perimetrali e di spina , senza solai e senza copertura, rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità . Pertanto necessita della completa demolizione con rimozione e smaltimento dei materiali di risulta e messa in sicurezza delle murature in comune con edifici adiacenti salvo ulteriori lavorazioni da definire in sede di progettazione ...omissis... Nelle porzioni distinte alle particelle 778-779-780 dello stesso aggregato...omissis...si prescrive la

demolizione parziale almeno fino al solaio del primo livello, salvaguardando e consolidando le murature comuni adiacenti, realizzando altresì una copertura leggera a protezione delle strutture residue, salvo ulteriori lavorazioni da definire in fase di progettazione...Nello stesso aggregato, all'angolo Nord/Ovest su Via del Colle è presente una porzione di fabbricato ...pericolante sulle vie limitrofe in quanto presenta copertura precaria in lamiera zincate e diverse zone interessate da distacchi di elementi lapidei ....si prescrive la demolizione parziale almeno fino al davanzale della finestra ultimo livello>>;

ATTESO che in virtù dell'articolazione della problematica , riguardante più fabbricati connessi strutturalmente con diverse tipologie di intervento suggerite dal GTS , il Responsabile Ufficio Tecnico ha redatto uno studio di fattibilità tecnico , recante relazione tecnica, computo metrico e QEG, inerenti il primo dettaglio per l'attuazione delle prescrizioni GTS, nella quale si evidenzia come la spesa complessiva per l'esecuzione delle stesse sia stimabile in una cifra di € 83.030,26 di cui €. 44.588,61 per lavori;

DATO ATTO che essendo la spesa superiore a €. 40.000,00 , in ottemperanza alla la Circolare del Capo Dipartimento del 22 dicembre 2016 , è stato chiesto all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, con nota prot. 10270 del 23.11.2018, di esprimere il richiesto nulla osta riferito all'ammissibilità della spesa alla contabilità speciale del Soggetto Attuatore Sima 2016, ai fini del rimborso delle spese;

VISTA la nota pervenuta in data 11.02.2019 prot 1127 da parte dell'Agenzia , recante il nulla osta alla spesa;

VISTA la Determinazione 96 del 28.03.2019, con la quale lo scrivente incaricava ella progettazione esecutiva dell'intervento e della D.L., l'ing. Fabio Grassi di Antrodoco;

ATTESO come il progetto esecutivo sia stato depositato dal progettista in data 29.04.2019 prot. n° 3400, per importo di lavori di €. 57.799,43, e importo lordo dell'investimento pari a €. 83.009,20

CONSIDERATO come il medesimo, nello sviluppare il tema introdotto dal GTS , abbia declinato le opere da compiersi secondo le seguenti modalità :

- demolizione totale degli edifici p.lla 778-779, in quanto la demolizione parziale dei medesimi avrebbe reso necessarie opere di stabilizzazione , copertura e intonacatura , delle parti rimanenti , con maggior onere economico;
- puntellamento/fasciatura dell'edificio di cui alla p.lla 780/parte (prop. Falcone-Leone) , in quanto tale attività consente di raggiungere i livelli di sicurezza attesi , senza pregiudicare l'utilizzabilità degli edifici circostanti;
- demolizione parziale dell'edificio p.lla 781/parte , con realizzazione di opere di protezione dalle infiltrazioni meteoriche degli edifici sottostanti e vicini;

ATTESO che l'importo della spesa rispecchia quanto autorizzato dall'Agenzia di Protezione Civile;

DATO ATTO che con Determinazione n° 2020 del 30.05.2019 , a seguito le lettere di invito prot. 3552 del 02.05.2019, il Responsabile Ufficio Tecnico , pronunciò l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta Marinelli Costruzioni srl , a fronte del ribasso del 30,77% e quindi con importo lavori di €. 42.224.68;

ATTESO come, effettuata la consegna dei lavori , esperita la demolizione totale degli edifici Fg. 25 p.lle 778 e 779 , lo stesso ing. Fabio Grassi, Direttore dei Lavori ha evidenziato, nella nota prot. 5275 del 28/06/2019, recante anche sospensione dei lavori, l'appalesarsi di problematiche rilevanti attinenti le prerogative di stabilità dell'edificio retrostante il corpo di fabbrica da mettere in sicurezza con fasciature e tiranti (edificio di cui al Fg. 25 p.la 780 sub 2 intestato a Falcone Marcella), sul quale dette opere dovevano essere ammortate;

DATO atto come in data 09/08/2019 prot. 6602, il D.L. Grassi, ha trasmesso il 09.08.2019 prot. 6602, una perizia di variante nella quale le opere venivano rimodulate con la demolizione totale del fabbricato p.la 780/parte (prop. Falcone-Leone), ed il puntellamento con sistema tubo giunto del retrostante fabbricato p.la 780 sub 2 intestato a Falcone Marcella, con importo del progetto aumentato fino alla cifra di €. 83.786,07 a fronte dei 44.588,61 iniziali;

ATTESO come il Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Giuseppe Gregori , ricevuta la perizia, abbia comunicato al D.L. ed all'appaltatore che la stessa perizia , a termini dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che prevede <<per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale>> , e dell'art. 108 comma 1 lettera b) , che prevede << le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte...omissis... con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo>> , superasse i valori predetti e che pertanto, con la nota stessa, si dava inizio al procedimento di risoluzione del contratto;

VISTA la nota assunta a protocollo il 15.04.2020 n° 1504 da parte della ditta Marinelli Costruzioni srl, nella quale l'appaltatore, richiamata la natura di mera facoltà dell'attività risolutiva da parte dell'Amministrazione, lamentava danni e mancati introiti derivanti dalla risoluzione del contratto, sollecitava l'Amministrazione a provvedere alla ripresa dei lavori;

RITENUTO come l'attività di risoluzione avviata dal Responsabile Unico del Procedimento ,sia prevista dalla Legge come mera facoltà , circostanza questa confermata dalla stesura dell'art. 108 del D.LGs. 50/2016, laddove il medesimo distingue i casi in cui le stazioni appaltanti "possono" procedere alla risoluzione (comma 1) , da quelle in cui "devono" procedere a tale attività (comma2), con ciò confermando la necessità di svolgere, prima di procedere, un adeguato apprezzamento in ordine alla tutela del pubblico interesse, considerando che la fattispecie risolutiva non può essere attribuita all'inadempimento dell'appaltatore o della stazione appaltante;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce le competenze della Giunta, e ritenuto dare direttiva al Responsabile Ufficio Tecnico Area LLPP in ordine alle determinazioni da assumere rispetto alla vicenda sopra descritta, residuando un margine di discrezionalità nell'apprezzamento dell'esercizio della facoltà risolutoria;

DATO ATTO che l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto, non prevista come obbligatoria dalla Legge, può comportare l'insorgere di contenziosi, mentre la prosecuzione dei lavori in variante a cura dell'originario appaltatore, laddove il medesimo rinunci ad ogni pretesa risarcitoria e sottoscriva senza riserve l'atto aggiuntivo ed il verbale

di ripresa lavori , e confermi le condizioni economiche derivanti dalla aggiudicazione originaria, costituisce una soluzione ottimale e conforme al pubblico interesse;

DATO ATTO che anche il legislatore ha di recente previsto nell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11.09.2020 n° 120 , << l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro>>, fattispecie questa cui corrisponde l'affidamento all'Impresa originaria dell'ulteriore lavorazione imprevista e imprevedibile prevista in contratto;

RITENUTO opportuno, per quanto espresso in narrativa, non procedere alla risoluzione del contratto, a condizione che l'appaltatore rinunci ad ogni pretesa risarcitoria e sottoscriva senza riserve l'atto aggiuntivo ed il verbale di ripresa lavori , e confermi le condizioni economiche derivanti dalla aggiudicazione originaria;

Vista l'allegata relazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori;

Con voti .....

#### DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di non esercitare la facoltà di risoluzione del contratto di cui alla Determinazione di aggiudicazione n° 202 del 30.05.2019 del Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Giuseppe Gregori , e quindi di dare direttiva al medesimo di procedere con la ripresa dei lavori e la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, con la sola condizione che l'appaltatore Marinelli Costruzioni srl , rinunci ad ogni pretesa risarcitoria e sottoscriva senza riserve l'atto aggiuntivo ed il verbale di ripresa lavori , e confermi le condizioni economiche derivanti dalla aggiudicazione originaria;
3. di rendere la presente immediatamente eseguibile data l'urgenza;



**IL Sindaco**  
F.to Ing. Alberto Guerrieri

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. LINO MASSIMI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30-09-2020 e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ,con prot. n. 7977 del 30-09-2020.

**ALBO PRET. N° 674**

**Lì 30-09-2020**

**IL MESSO COMUNALE**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. LINO MASSIMI

---

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio.

Il 30-09-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DOTT. LINO MASSIMI

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione né divenuta esecutiva il  
ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. DOTT. LINO MASSIMI

---